d) la scuola di Orléans

La ricchezza e la varietà dei fenomeni politici, economici, sociali in inarrestabile divenire e tutti bisognosi di un disciplinamento giuridico non poteva che mettere a dura prova la capacità della esegesi dei glossatori di ricondurre alla 'lettera' del testo normativo giustinianeo attraverso l'argomentazione dialettica (o dialogica) l'universo dei fatti nuovi. Le fondamenta del nuovo canone del commento che avrebbe puntato con i suoi percorsi non più al testo ma alla *ratio* delle antiche leggi, sono profonde e partono da lontano [35].

Nel 1235 il pontefice Gregorio IX autorizzò presso le scuole vescovili di Orléans quell'insegnamento del diritto romano che il suo predecessore Onorio III aveva vietato a Parigi. Intorno agli anni Quaranta si incontrano in quella sede non pochi docenti di *leges*, francesi e italiani, quasi tutti di formazione bolognese. Tra essi un Guido de Cumis narra in una sua opera esegetica alle Istituzioni di Giustiniano di essere stato allievo in Bologna di Iacopo Balduini, il quale era stato *dominus* stimatissimo anche di Odofredo. Proprio Balduini avrebbe tratto d'impaccio Guido, incappato nel corso dell'esame finale di laurea nelle ire di Accursio, di cui avrebbe osato criticare una glossa [36]. Un altro episodio – forse un aneddoto – al quale è possibile attribuire anche un valore simbolico, poiché l'insegnamento impartito da Iacopo Balduini come dal suo allievo Odofredo – lo si è detto – erano in certo qual modo 'alternativi' al magistero accursiano ed ebbero sulle modalità didattiche orleanesi un peso maggiore di quello identificato dalla Glossa Ordinaria, di cui i legisti italiani erano pedissequi.

Se si rifletta poi sulla collocazione geografica della città di Orléans, a settentrione di Parigi, nel cuore dei *pays de droit coutumier* in cui il diritto romano-giustinianeo integrava le consuetudini, le *coutumes* del territorio *imperio rationis*, per la superiorità dogmatica e non in quanto conseguenza dell'appartenenza all'Impero; se si rifletta anche sulla natura ecclesiastica delle scuole orleanesi, vocate alla formazione *in spiritualibus* del clero, per il quale la conoscenza delle *leges* – ancorché utile – costituiva un *quid pluris*; se si rifletta su quanto appena detto, apparirà facilmente comprensibile come l'ambiente e i dibattiti sviluppatisi fra i *domini* delle scuole orleanesi abbiano – piuttosto che quelli bolognesi – costituito l'incubatrice per la gestazione di una nuova stagione della scienza giuridica europea.

---

[35] V. *infra*, cap. III, § 1.

[36] G. Gualandi, *Un gustoso episodio della vita di Accursio e la data della composizione della «Glossa magna» al «Digestum Vetus»*, in *Atti del Convegno internazionale di Studî accursiani* (Bologna, 21-26 ottobre 1963), a cura di G. Rossi, II. *Accursio e la sua opera*, Giuffrè, Milano 1968, pp. 459-492.

10. *L'età del commento e dei commentatori: a) premesse*

Il magistero giuridico dei dottori della prima generazione orleanese costituì un fertile laboratorio e un efficace volano per una nuova modalità di interpretazione sapienziale (dotta, scolastica) dei monumenti dei due diritti universali, il civile e il canonico[37]. Acquisiti gli apparati ordinari a entrambi i *corpora* come indispensabile tramite fra il testo normativo – specchio di una storia lontana nei secoli e fisiologicamente rigido – e la casistica in divenire inarrestabile, i giuristi 'neoterici' si apprestarono, con strumenti solo in parte nuovi, a cambiare il passo della lezione scolastica per cogliere un ulteriore obiettivo: acclarare la *ratio* o *causa legis* (vale a dire la ragion d'essere della legge). La graduale alternanza fra la scienza dei glossatori e quella dei commentatori, maturata lungo la seconda metà del XIII secolo, riposa in estrema sintesi proprio nella diversità del traguardo da cogliere, non più il significato della 'lettera' delle *leges* – definitivamente esplicitato e attualizzato attraverso la glossa –, bensì la loro astratta 'ragion d'essere', alla enucleazione della quale necessitava l'elaborazione di un nuovo *mos*, di un nuovo metodo. La gestazione partiva da lontano e si era giovata dell'acquisizione dell'eredità della filosofia aristotelica: con l'aprirsi del medesimo secolo tredicesimo la stagione delle crociate e la *Reconquista* della penisola iberica avevano favorito il materiale ingresso in Occidente dell'opera completa del sommo filosofo greco, *in primis* dell'intero testo della Logica (o *Logica nova*, come venne definita), prontamente tradotto in latino[38]. La conoscenza in tutte le sue articolazioni del pensiero di Aristotele comportò la familiarizzazione con il canone ermeneutico (criterio interpretativo) del sillogismo che si affiancò – per poi sostituirlo – a quello dialogico/dicotomico.

Se il primo, ampiamente utilizzato nelle scuole dei glossatori, poggiava sul *distinguere*, ossia su di un processo di frazionamento del ragionamento giuridico in *distinctiones* e *subdistinctiones*, il secondo si snodava invece attraverso il *quaerere*. La discussione di *quaestiones* tendeva all'individuazione non già di differenze bensì di analogie fra postulati, nel nostro caso giuridici. Ulteriormente semplificando, potremmo dire che l'efficacia della *scientia* e dell'esperienza della glossa in quanto criterio interpretativo celebrava le potenzialità del rapporto di specificazione, riconducendo al rigido contenitore letterale del testo normativo – *genus* – quante più *species* era in grado di contenere senza snaturarsi e mutare il suo significato. Ad ampliare la giurisdizione di una normativa altrimenti imbrigliata dalla perentorietà immutabile della sua veste letterale provvide, mediante la giustapposizione di *quaestiones*, l'enucleazione della causa ultima delle leggi. In quanto elemento 'primigenio', astratto da qualsiasi contingenza, non

---

[37] V. *supra*, cap. II, § 9d.

[38] La seconda serie delle opere di Aristotele, che conteneva al suo interno la teoria del sillogismo, penetrò nell'Europa occidentale in prima battuta dalla Spagna moresca e si diffuse attraverso graduali traduzioni dall'arabo e dal greco.

caduco e per ciò stesso esportabile al di fuori dei confini delle fattispecie 'normate' da Giustiniano, la *causa* o *ratio legis* risultava applicabile a tutte le inedite situazioni del presente che potessero essere assimilate alle antiche soggiacendo a un *idem ius*, a un medesimo diritto.

Azzardiamo un esempio e immaginiamo che la veste letterale – la *littera* – di una situazione giuridicamente rilevante contemplata e disciplinata dalla compilazione giustinianea (*casus legis*) si presenti sotto forma di scatola. Il Glossatore, applicando le modalità del ragionamento dialettico/dicotomico e scomponendo il caso in sottospecie derivate, è in grado di collocare all'interno della scatola quanto essa può contenere sino al limite della sua capienza, ma gli è materialmente impossibile andare oltre se non rischiando la rottura del contenitore medesimo. Il Commentatore, sollecitato dalla necessità di ricondurre a sistema una serie di situazioni non previste e non prevedibili (*casus facti*), applicando il ragionamento sillogistico mira invece al cuore della legge antica, alla sua intima *ratio*: un diverso e capientissimo contenitore cui ricondurre una infinita casistica in base alla regola «ubi eadem ratio, ibi idem ius»[39]. Moltiplicando all'infinito le scatole, il Commentatore giunge ad amplificare la giurisdizione dei due diritti universali e a prolungarne la vigenza come *iura communia* di latitudine europea ben oltre la cronologia del Medioevo.

b) le origini

Il successo delle scuole giuridiche orleanesi fu immediato. La bolla del pontefice Gregorio IX che nel 1235 aveva autorizzato in quella sede vescovile l'insegnamento del diritto romano andava incontro all'esigenza di impartire ai futuri ministri della Chiesa anche una formazione *in legibus*, da spendere nell'amministrazione della giustizia come nella collaborazione con le gerarchie di vertice di entrambi i poteri. A favorire l'approccio interpretativo più duttile e creativo dei *legum doctores* d'Oltralpe rispetto al tecnicismo del coevo modello bolognese contribuì indubbiamente il contesto: la dimensione di un magistero rivolto a ecclesiastici che si dipanava fisiologicamente attraverso gli itinerari formativi della teologia e delle arti liberali, nonché l'appartenenza di Orléans ai cosiddetti paesi di diritto consuetudinario – quelle regioni centro-settentrionali della Francia che alle norme di Giustiniano riconoscevano unicamente il tributo dovuto a un insuperabile serbatoio di *figurae* e di *regulae* giuridiche.

Si è già detto che sulle prime cattedre orleanesi sedettero giuristi addottorati presso lo Studio felsineo: fra i più noti Guido de Cumis (di Como), ch'era stato allievo di Iacopo Balduini, e Pietro Peregrossi, formatosi con Odofredo. La

[39] Il brocardo «ubi eadem ratio ibi idem legis dispositio» («dove vi è la medesima *ratio*, vi è anche la medesima disposizione di legge»), estrapolato dalla scienza giuridica da alcuni consentanei frammenti del Digesto di Giustiniano, ha costituito nei secoli uno dei canoni interpretativi portanti della scuola del commento.

gemmazione transalpina dei moduli scientifici e didattici della scuola dei glossatori assunse sin dalla sua origine tratti peculiari, ma solo in parte nuovi, amplificando gli elementi 'alternativi' all'irrigidimento del metodo che a Bologna si specchiava e trionfava nella Glossa Ordinaria di Accursio. Tratti che almeno in parte rinverdivano generi letterari praticati nella lunga e variegata stagione preaccursiana: i *modus arguendi in iure*, i *loci loicales*, i *notabilia*, i *brocarda*. Tutte specificazioni del *genus* 'glossa' aventi la finalità di spremere dalle norme astratti principi e criteri di collegamento, dotati di evidente valenza sistematica e di indubbia utilità ai fini della loro comprensione e del loro apprendimento. Un esempio ne fu la già ricordata raccolta di brocardi proposta da Pillio da Medicina sul limitare del XII secolo ai suoi studenti modenesi. Un esperimento in concreto fallimentare, poiché la monumentalità e la farraginosità dell'opera smentivano l'obiettivo dell'autore di fornire uno strumento didattico più agile rispetto agli apparati di glosse alle singole parti del *Corpus Iuris Civilis*, ma altrettanto concretamente esemplificativo di esigenze avvertite e dalle radici profonde. Caratteri, questi or ora tratteggiati, che possono essere estesi alle prolisse *Praelectiones* di Odofredo, che – negli stessi anni Trenta del Duecento nei quali Accursio completava i suoi apparati ordinari – avevano tentato di sintetizzare le chiose interpretative al corpo delle leggi di Giustiniano con una nuova formula espositiva nella quale gli apporti dell'autore – in specie glosse e *quaestiones* – si succedevano nella pagina manoscritta senza soluzione di continuità.

A compiere il passo definitivo nel fissare le coordinate del percorso ermeneutico finalizzato alla enucleazione delle *rationes legum* fu la terza generazione dei dottori orleanesi. Un percorso racchiuso entro i confini letterari del 'commento' e che trovò i suoi primi campioni in Jacques de Revigny († 1296) e in Pierre de Belleperche († 1308). Il primo di poco più grande del secondo, frequentarono probabilmente a distanza di un decennio le medesime scuole e seguirono un medesimo *cursus honorum*, che portò entrambi dall'esercizio del magistero didattico nella nativa Orléans ai vertici delle gerarchie ecclesiastiche, a prestigiose collaborazioni con i re di Francia. La loro produzione scientifica fu simile nei tratti caratterizzanti il nuovo genere esegetico: Revigny e Belleperche scrissero maestose *lecturae* all'intero *corpus iuris civilis,* raggiungendo peraltro le vette più alte con le Istituzioni e con il Codice.

Scompare definitivamente nella pagina di questi maestri destinati a far scuola anche al di qua delle Alpi il testo delle *leges* di Giustiniano. Secondo una 'veste redazionale' varata da Odofredo a Bologna mezzo secolo prima, l'aggancio alla compilazione era espresso attraverso il lemma, vale a dire la prima o le prime parole del frammento normativo, cui seguiva l'esegesi ormai interamente opera d'autore. Il percorso interpretativo di questi antesignani maestri del commento utilizzava i criteri del ragionamento sillogistico da poco attualizzati dai filosofi scolastici e in specie da San Tommaso[40], ma nelle loro dense pagine si succede-

[40] Il pensiero di San Tommaso d'Aquino († 1274), il *Doctor Angelicus*, è condensato nella

vano anche *quaestiones, distinctiones, repetitiones*. Generi, lo si è già detto, in auge sin dalla stagione preaccursiana che assumono, peraltro, nella declinazione orleanese una valenza fortemente teorica e sistematizzante, funzionale ad astrarre dalle leggi romane astratte *rationes* fungibili al di fuori dei loro confini. Efficace esempio di questa attitudine speculativa e dei suoi obiettivi è offerto dal frammento di un *Dictionarium Iuris* attribuito a Jacques de Revigny, che rinverdiva il genere enciclopedico caro ai maestri di arti liberali di età preirneriana (si ricordino le *Etymologiae* di S. Isidoro di Siviglia)[41] nella specie originale di un lessico di astratte figure giuridiche. Altrettanto esemplificativo appare il largo ricorso allo strumento didattico della *repetitio*: vero *trait d'union* fra 'glossa' e 'commento', essa aveva ad oggetto non una singola *littera* ma un'intera legge (passo) della compilazione e ne analizzava i contenuti al modo di una lezione monografica. In auge nella Bologna della seconda metà del Duecento dove furono ad esse riservati appositi spazi nell'ambito delle lezioni extra-ordinarie[42], le *repetitiones*, in quanto capienti e duttili contenitori di interpretazione, furoreggiarono a Orléans. Il declino della scienza dei glossatori e il fortunato progredire del nuovo metodo interpretativo trovano, non a caso, uno specchio in due 'ripetizioni' rimaste celebri: la prima vede un giovane Jacques de Revigny, non ancora laureato, mettere a dura prova le 'invecchiate' argomentazioni di Francesco, il più celebre dei figli di Accursio († 1293), chiamato a tenere una *repetitio* magistrale nelle scuole orleanesi. Nella seconda è Pierre de Belleperche, già acclamato dottore di leggi, a infiammare gli studenti bolognesi convenuti in Piazza Santo Stefano per ascoltarne la lezione in occasione di una sua visita in Italia.

Fra quegli studenti era anche Cino Sighibuldi da Pistoia († 1336/37): fu per Cino l'unica occasione di materiale incontro con colui che di lì a poco avrebbe definito il suo *dominus*, a un tempo maestro e referente scientifico.

Destituita di credibilità l'ipotesi di un soggiorno di Cino a Orléans negli anni della formazione, la sua particolare recettività al nuovo metodo interpretativo del commento – del quale è stato a lungo considerato il tramite nella nostra penisola – deve essere valutata in un contesto più largo. Nel corso del tardo Duecento alcuni maestri italiani di buona originalità come Martino Sillimani († 1306) e Dino del Mugello († *post* 1298), pur aderendo agli apparati ordinari di Accursio e leggendoli in scuola vi affiancavano *additiones*, vale a dire approfondimenti che muovevano dalla Glossa per ampliarne la capacità espansiva ricon-

---

monumentale *Summa Theologiae* e rappresenta la più efficace rilettura in chiave cattolica della filosofia aristotelica, che da lui prese il nome di scolastico-tomistica.

[41] V. *supra*, cap. I, § 6b.

[42] Il piano di studio degli studenti di legge era in quella stagione ormai scandito in lezioni 'ordinarie', cui solitamente era riservato l'orario mattutino e che comprendevano i corsi di base sul Codice e sul Digesto Vecchio, e in lezioni 'extra-ordinarie'. Queste seconde, pomeprevedevano percorsi didattici di approfondimento (sul Digesto Inforziato e Nuovo, stituzioni...) e di pratiche esercitazioni.

ducendovi casistica e figure di diritto nuove. Le *lecturae per viam additionum* agli apparati al *Corpus Iuris Civilis* rappresentarono un genere letterario di manifesta transizione fra la glossa e il commento e in esse si cimentò con buon esito lo stesso Cino. Per venire a contatto con l'originale modalità di 'leggere' il diritto messa a punto a Orléans non vi era alcuna necessità di varcare le Alpi: i rapporti fra i due *milieu* della cultura giuridica accademica erano intensi e si diramavano dalla Curia Romana, dalla corte dei sovrani angioini che sedevano sul trono di Napoli e, in linea generale, dalla condivisa percezione della necessità di superare i limiti – ormai troppo angusti – dell'interpretazione letterale.

Se la formazione di Cino da Pistoia si perfezionò a Bologna, l'impegno nell'ambito di magistrature comunali, prima, l'esercizio di un apprezzato magistero, poi, lo condussero lontano dallo *Studium*. Insegnò a Siena e a Napoli, finì la carriera a Perugia dove gli fu allievo Bartolo da Sassoferrato († 1357), con il quale il commento toccò le vette più alte. A Cino rimane comunque il merito di avere varato la nuova 'formula' dell'esegesi dei libri legali: il suo elegante e dotto commentario al Codice di Giustiniano e alla prima parte del Digesto dipana la matassa del testo normativo attraverso cinque scanditi momenti. La 'lezione' segue un ordine: la legge viene per prima cosa divisa nelle parti che la compongono, in secondo luogo si procede a individuarne il *casus* ossia la concreta fattispecie sottesa, quindi a sottolineare nel testo i punti nodali (*notabilia*), infine a formulare opposizioni e interrogativi volti a saggiare la solidità dell'itinerario interpretativo (commento), con l'obiettivo di cogliere l'intima e astratta *ratio* della legge in oggetto[43].

c) *il Trecento e il Quattrocento: i secoli d'oro dei commentatori*

Gli *studia* di Padova e di Perugia furono il palcoscenico del nuovo modo di fare scuola. L'uno di radicati natali, sorto spontaneamente nel 1222 per una secessione di studenti da Arezzo, l'altro giovanissimo, fondato all'inizio del Trecento da una bolla del Pontefice Clemente V, entrambe le sedi universitarie erano segnate da marcata competitività nei confronti dell'*Alma Mater* e trovarono nella innovativa e prolifica dimensione della scuola dei commentatori l'occasione per un 'lancio' di portata europea. Si è detto della formazione perugina di Bartolo da Sassoferrato – che peraltro aveva concluso l'*iter studiorum* a Bologna, laureandosi nel 1333/34 con Iacopo Bottrigari e Ranieri Arsendi in un contesto di solida osservanza ai dettami della scienza dei glossatori. Entrato giovanissimo

---

[43] Scrive Cino: «Circa cuius lecturam tenebo hunc ordinem: quia primo dividam, secondo ponam casum, tertio colligo notabilia, quarto opponam, quinto quaeram» (C. 1. 14[17)].5). Vale a dire: «In relazione a questa *lectura* mi atterrò a quest'ordine: per prima cosa dividerò il testo da leggere, poi proporrò il *casus* (la fattispecie), in terzo luogo raccoglierò una serie di *notabilia* (cose notevoli meritevoli di segnalazione), in quarto luogo farò delle obiezioni, e in fine, al quinto punto, proporrò delle *quaestiones*».

nel circuito delle amministrazioni tardo-comunali a Todi e a Macerata, chiamato come assessore a Pisa, nello studio toscano fu incaricato dal 1339 di un insegnamento di diritto civile accanto a quel Ranieri Arsendi con cui a Bologna aveva discusso la tesi di laurea. Rientrato nella città delle sue origini intellettuali vi rimase fino alla morte – che lo colse a soli 43 anni – illustrando le cattedre perugine e contribuendo, grazie al magistero suo e degli allievi, a quotare in Italia e fuori la locale facoltà giuridica. La produzione scientifica di Bartolo da Sassoferrato si è espressa nei tre generi dei *commentaria*, dei *consilia*, dei *tractatus* di approfondimento monotematico: nelle edizioni a stampa succedutesi copiose dal Cinquecento essa è lievitata in 9 volumi che – pur contenendo (o forse proprio per questo) non poche false attribuzioni – testimoniano della fama e dell'autorevolezza raggiunte dal maestro. Il pensiero bartoliano, rodato in sede scolastica, trova la sua espressione più classica nell'opera di commento all'intero *corpus* del diritto civile. Nelle sue pagine hanno raggiunto definitiva sistematizzazione alcune acquisizioni dell'argomentazione sillogistica presto entrate nel condiviso patrimonio della cultura giuridica europea. Basti per tutte accennare alla 'figura' della *persona ficta* o *rapresentata* – l'odierna persona giuridica –, già teorizzata dal canonista duecentesco Sinibaldo dei Fieschi († 1254)[44] assimilata in via analogica alla persona fisica e, con modalità conseguente, riconosciuta titolare dei medesimi diritti patrimoniali e non solo, nonché alla originale distinzione fra lo 'statuto personale' dello straniero, che si voleva sottoposto alla giurisdizione della terra d'origine e lo 'statuto reale', che imponeva nelle controversie relative ai suoi beni mobili e immobili il primato della *ratio loci*.

Al Bartolo 'sistematico' ed esegeta si affianca il Bartolo cultore del diritto pubblico, che si esprime in una vasta trattatistica di approfondimento dei temi caldi di quel secolo XIV segnato, nell'Italia centro-settentrionale, da profondi mutamenti istituzionali. Lo sforzo di circostanziare in termini giuridici lo scontro fra guelfi e ghibellini, i fenomeni contingenti delle rappresaglie[45] e dei bandi nei confronti degli stranieri e degli avversari politici così come l'inclinazione verso forme 'tiranniche' di governo delle città, mette a fuoco le patologie delle realtà tardo-comunali. La diffusa e pressoché generalizzata metamorfosi dei regimi podestarili in esperienze monocratiche di tiranni *de facto* o *ratione exercitii*, ma privi di consacrazione formale (*defectus tituli*), necessitava di un inquadramento nelle *figurae* del diritto pubblico romano-giustinianeo. Un inquadramento che solo la metodologia del commento poteva provvedere. Il ruolo di supremi *iudices* delle rispettive giurisdizioni riconosciuto dal giurista di Sassoferrato a

[44] L'approfondimento da parte della dottrina canonistica nasceva dalla necessità di configurare giuridicamente in quanto soggetti di diritto non solo il *Corpus Ecclesiae* ma anche le singole istituzioni ecclesiastiche del territorio.

[45] Come si è già avuto modo di dire l'istituto medievale della rappresaglia colpiva come responsabili in solido e correi in caso di delitti i familiari del soggetto giudicato debitore o colpevole.

imperatore e pontefice attualizzava le logiche del bilanciamento 'gelasiano' dei due poteri universali[46]. Autorità supreme la cui ragion d'essere andava sempre più riducendosi al ruolo di fonti di legittimazione di vecchie e nuove autonomie territoriali e signorili.

Nell'opera di Bartolo le dinamiche del cosiddetto sistema del diritto comune si stabilizzano e irrobustiscono in un assetto destinato nell'Europa continentale a durare fino a tutto il XVIII secolo. Un assetto nel quale la funzione sussidiaria degli *iura communia* – civile e canonico – rispetto agli *iura propria* del territorio, pur permanendo appare nettamente secondaria per rilievo alla valenza di serbatoio dogmatico e di vocabolario giuridico che ai medesimi due *iura* fu riconosciuta oltre ogni confine.

Non è un caso che Baldo degli Ubaldi († 1400), brillante allievo ed erede del magistero bartoliano a Perugia, sia stato celebrato dalla storiografia per la sua inclinazione – sino ad allora rara in un civilista – a praticare anche itinerari scientifici canonistici, componendo ottimi e fortunati *commentaria* al *Liber Extra* di Gregorio IX, al *Sextus* di Bonifacio VIII e alle *Clementinae*. La competenza binaria *in utroque iure* (nell'uno e nell'altro diritto), divenne – consacrata nel titolo di laurea – l'espressione del giurista completo e, nell'accezione dei tempi, 'internazionale'. Un modo nuovo di essere giurista di cui proprio Baldo degli Ubaldi, di notabile famiglia perugina[47], fu l'indiscusso campione, unendo all'esperienza didattica e scientifica su entrambi i *corpora* del diritto civile e del canonico e all'attenzione per il diritto feudale espressa in una densa *lectura* sui *Libri Feudorum*, anche la spiccata capacità di declinare il sapere teorico in concretissimi *consilia pro veritate* nei quali il ponte gettato dalla scuola verso la prassi era costruito coi robusti ma elastici materiali del 'commento'.

Il Trecento e, soprattutto, il Quattrocento furono i secoli dei 'bartolisti' - continuatori della formula esegetica celebrata da Bartolo – e dei consiliatori; di dottori di leggi acclamati e contesi da sedi universitarie ormai calate in un circuito della formazione superiore governato dalle leggi della libera concorrenza come di giuristi che sull'impegno nelle istituzioni politiche e nella pratica giudiziaria costruirono le loro fortune anche economiche.

Fra i dottori di leggi furono molte le figure di prestigio scientifico, a muovere da Paolo di Castro († 1441), gloria di Padova, che insegnò anche a Perugia e a Bologna, dove fu in cattedra insieme a Bartolomeo († 1411) e a Riccardo da Saliceto († 1379), con i quali condivise il profuso impegno nella consulenza foren-

---

[46] Com'è già noto, l'ideale rappresentazione delle giurisdizioni imperiale e pontificia quali supremi e bilanciati poteri, ai quali era affidato, *ratione materiae*, il governo dell'occidente cristiano, ha attraversato l'intero Medioevo. La formula, contenuta in una epistola di papa Gelasio I (490 ca.) e nota anche come 'teoria delle due spade' (v. *supra*, cap. I, § 5a), è successivamente rifluita nel *Decretum* di Graziano.

[47] La famiglia degli Ubaldi (o Baldeschi) annoverava accanto a Baldo i fratelli Pietro, canonista, e Angelo, commentatore e consiliatore di buon calibro.

se. Carriera bolognese ebbe Giovanni Nicoletti da Imola († 1436), acclamato *doctor in utroque*, che con Ranieri Arsendi aretino († 1488), Alessandro Tartagni († 1477) e il milanese Filippo Decio († 1535/36) spese l'autorevolezza raggiunta nel magistero in una proficua attività di consiliatore nel versante del pubblico e del privato. Fra i secondi basti ricordare Alberico da Rosciate († 1360), *magnus practicus* di formazione padovana, che pur non salendo mai la cattedra, lasciò orme profonde con le opere esegetiche, le questioni *de statutis* e, in specie, con il monumentale Vocabolario di diritto *tam civile quam canonicum*, che per essere un contenitore di 'lemmi' (termini) e *rationes* giuridiche convenzionalmente e universalmente riconosciute, rimase per secoli nell'uso della scuola e del foro.

Della crisi di originalità speculativa che appannò il metodo del commento e lo caratterizzò negli ultimi secoli dell'età moderna si parlerà più avanti[48].

I più tardi e stanchi epigoni di Bartolo da Sassoferrato impressero all'aggettivo 'bartolista' una accezione negativa – a volte peraltro immeritata – che marcava la ripetitività dei loro percorsi esegetici e l'appiattimento sull'*opinio Bartoli*. Un'opinione che, come era stato nel Duecento per gli apparati ordinari di Accursio, se per un verso impresse il marchio di una ragionevole certezza all'interpretazione giurisprudenziale, dall'altro ne tarpò le ali, imponendo i propri percorsi argomentativi.

11. *Il diritto dei mercanti e del mercato*

Nel caleidoscopio giuridico del medioevo europeo, accanto agli *iura propria* espressi dalle istituzioni territoriali particolari convivono alcuni *iura specialia*. Per essi la divaricazione rispetto ai percorsi normativi del *ius commune* è segnata dallo *status personae*, ovvero dal ruolo sociale o professionale dei soggetti di diritto.

Tali caratteri possiedono il complesso consuetudinario e legislativo consolidato nei *Libri Feudorum* – che segna i tratti della speciale condizione giuridica dell'aristocrazia feudale – e la legislazione *in temporalibus* della Chiesa, alla quale l'Impero sin dall'età tardo-antica aveva riconosciuto giurisdizione esclusiva sugli appartenenti al clero secolare e regolare.

Con il rinascimento che scuote l'Europa a muovere dall'XI secolo un nuovo attore – il mercante – e un nuovo filo conduttore – la logica del mercato –, si propongono come aspiranti protagonisti sui palcoscenici della società, della politica, dell'economia, del diritto. La crescita demografica, la nuova vitalità e popolosità degli aggregati cittadini, la maggiore sicurezza e lo sviluppo delle vie di comunicazione di terra e di mare in Occidente e verso l'Oriente mediterraneo determinano il tramonto dell'economia fondiaria curtense, basata sulle dinami-

[48] Si veda *infra*, cap. IV.